



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI,
LI GOTTI, MASCITELLI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 2011

Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

ONOREVOLI SENATORI. – Col presente disegno di legge costituzionale, recante disposizioni in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori, si intende scorporare dal più ampio atto Senato n. 1587 (comprendente anche la diminuzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché la soppressione delle province), l'esclusivo tema della decurtazione dei parlamentari, al fine di consentirne una più celere trattazione ed approvazione.

In forza del consenso generale registrato in seno alla Commissione Affari costituzionali sull'ipotesi di esaminare disegni di legge costituzionale recanti, esclusivamente, la riduzione del numero dei parlamentari, il presente disegno di legge si rende, infatti, tecnicamente necessario ai fini di una congiunzione con altri disegni di legge già presentati, anche successivamente a quello del Gruppo Italia dei Valori. Non può, infatti, non essere ribadito che l'atto Senato n. 1587 risulta presentato in Senato sin dal maggio 2009, senza essere mai stato sottopo-

sto ad alcuna valutazione da parte della Commissione Affari costituzionali né, ovviamente, dell'Assemblea.

L'obiettivo della riduzione del numero dei deputati (da 630 a 300) e dei senatori (da 315 a 150) che si intende in questa sede nuovamente riproporre è duplice: da un lato quello di rendere maggiormente efficiente il procedimento camerale nel suo complesso salvaguardando, nel contempo, il principio supremo della rappresentanza parlamentare. Dall'altro, quello di trasformare la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica in organi significativamente assai meno dispendiosi in termini di risorse economiche, nell'ambito di una auspicata maggiore sobrietà di tutte le istituzioni repubblicane, anche in riferimento alle altre amministrazioni statali centrali e periferiche.

Nell'esplicitare che il presente disegno di legge costituzionale, in quanto privo di disposizioni transitorie, si intende applicabile sin dalla prima legislatura successiva a quella in corso, si auspica un suo rapido e celere esame.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trecento» e «sei»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «centocinquanta» e «tre»;

b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».

